



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 e 44 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CARCERE FEMMINILE DI PERUGIA DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA CON L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL DECRETO MITE 256 DEL 23/06/2022 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI”. CUP G98C18000200001 - CIG B4275BE0CF

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI AL 13/12/2024

QUESITO N. 1

Si chiede conferma che, nel caso in cui il Concorrente indichi dei progettisti esterni al proprio organico, non sia obbligatorio che gli stessi si costituiscano in RTP. In caso di risposta positiva, si chiede conferma che il requisito economico-finanziario debba essere soddisfatto dal gruppo di lavoro nel suo complesso.

RISPOSTA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata in una delle forme indicate all’art. 7 del Disciplinare di gara:

- a. Raggruppamento costituito/constituendo tra il concorrente in possesso dei requisiti per la sola esecuzione dei lavori e il progettista
- b. Concorrente in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori e l’indicazione di un progettista
- c. Concorrente in possesso dei requisiti per eseguire sia le prestazioni di progettazione sia quelle dei lavori.

Tanto premesso, si conferma che in caso di partecipazione con la modalità di cui al par. 7.b del Disciplinare di gara, non è necessario costituire un raggruppamento con i progettisti indicati ai sensi dell'art. 44 comma 3 del d.lgs n. 36/2023. In tale caso il progettista indicato concorre al possesso del requisito di capacità economico finanziaria (fatturato globale) di cui al par. 11.2.f del Disciplinare di gara, oltre al possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al par. 10.2 e 12.2

Si evidenzia, infine, che come previsto dal comma 5 dell'art. 30 dell'All. II. 12 al Codice: *“i requisiti per i progettisti, previsti dal bando devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.”*

QUESITO N. 2

Si chiede conferma che per la dimostrazione del requisito relativo alla categoria di progettazione E.17 sia possibile utilizzare la E.20 e la E.22.

RISPOSTA

Come chiarito all'art. 12.2 del Disciplinare di gara *“Requisiti di capacità tecnico-professionale - Servizi Tecnici”*, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, relativamente alla categoria ID Opere E.17, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo quando relative alla ID Opere E.18 o ID Opere E.19.

QUESITO N. 3

In riferimento a quanto prescritto dal bando di gara e confermato dal collegato disciplinare si chiede migliore precisazione riguardo il divieto d'avvalimento per la categoria OG11 generalmente non assoggettata a tale esclusione dal vigente decreto legislativo.

RISPOSTA

La procedura in esame attiene ad un bene culturale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 42/2004 e pertanto, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs n. 36/2023, non è possibile fare ricorso all'avvalimento. Tale divieto, come precisato da Anac con delibera n. 422 del 19/9/2023, si applica in caso di contratti che hanno ad oggetto beni culturali tutelati indipendentemente dalla categoria di qualificazione.

QUESITO N. 4

Siamo a richiedere se ai fini della partecipazione alla procedura di gara la categoria specialistica OS 2-A deve essere posseduta dalla società partecipante alla gara oppure è possibile dichiarare il subappalto al 100%.

RISPOSTA

Come previsto dalla tabella 3 - LAVORI al paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara (vedi pag. 16), è consentito il subappalto del 100% della categoria scorporabile OS 2-A. Si evidenzia che, come disposto dall'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, tale subappalto è consentito a condizione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa siano da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

QUESITO N. 5

1) Si chiede conferma che nel caso di partecipazione di Consorzio ex art. 45 lett. b) D.lgs 36/2023 con classifica OG2 illimitata, che indica uno o più soci per l'esecuzione con classifica OG2 inferiore rispetto a quella richiesta dal disciplinare si possa ricorrere al subappalto qualificante nella misura del 49,99%

2) Vista la scadenza della procedura a ridosso di diversi giorni festivi consecutivi, si chiede cortesemente di concedere una proroga della scadenza del termine di presentazione delle offerte di 20 (venti) giorni

RISPOSTA

Come indicato al paragrafo 11 del Disciplinare di gara, la Consorziata esecutrice potrà eseguire solo i lavori per i quali sia in possesso della relativa qualificazione SOA, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'All. II.18 "Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali".

Nel caso di specie, sia il consorzio che l'eventuale consorziata esecutrice dovranno essere qualificati interamente per la categoria prevalente OG2.

Si rinvia alla tabella 3 del paragrafo 4.4. del Disciplinare per l'individuazione delle categorie SOA subappaltabili e relative percentuali, segnalando che solo l'appaltatore, in questo caso il Consorzio, è legittimato ad affidare a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Si evidenzia infine, come disposto dall'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, che il subappalto necessario è consentito a condizione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa siano da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si conferma che questa Stazione Appaltante ha disposto una proroga fissando il nuovo termine per la presentazione delle offerte al 20 gennaio 2025 ore 13:00.

QUESITO N. 6

Si richiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione tutti i modelli BIM, così come indicati nell'Elenco Modelli contenuto nel documento "241108_Toscana_Elenco-elaborati".

RISPOSTA

Gli allegati richiesti risultano caricati nelle cartelle zip da "05.1-IFC" a "05.5-IFC" di cui alla pagina web della gara <https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-relativi-allintervento-di-restauro-e-rifunzionalizzazione-dell'ex-Carcere-Femminile-di-Perugia>.

QUESITO N. 7

Si richiede se per lo svolgimento dell'offerta tecnica la redazione degli 8 A3 sia da intendersi come 1 A3 per ogni sub criterio oppure la suddivisione è libera.

RISPOSTA

L'organizzazione della redazione e i layout dei (max) otto A3 sono liberi e a discrezione del singolo concorrente.

QUESITO N. 8

Si chiede la disponibilità della documentazione relativa alle indagini strutturali (rapporti di prova) eseguite nella fase di verifica della vulnerabilità e nella successiva (indagini integrative) relativa al progetto di fattibilità tecnico economica.

Si chiede inoltre la disponibilità della documentazione relativa ai saggi stratigrafici effettuati.

RISPOSTA

In data 10/12/2024 la documentazione richiesta è stata caricata sul sito web dell'Agenzia dedicato alla gara <https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-relativi-allintervento-di-restauro-e-rifunzionalizzazione-dell'ex-Carcere-Femminile-di-Perugia>.

QUESITO N. 9

Siamo a richiedere se sia possibile, visto che all'interno dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto vengono definite le categorie specializzate componenti la categoria OG11, partecipare in RTI con imprese in possesso delle suddette singole categorie specialistiche e non della categoria OG11.

RISPOSTA

Come previsto nella tabella A di cui All. II.12 al D.Lgs. 36/2023 la categoria di opere "OG11: Impianti tecnologici" riguarda "... la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non

eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.”

L'art. 18, comma 21, sempre dell'All. II.12 cit. riporta che “Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- a) categoria OS 3: 10 per cento;*
- b) categoria OS 28: 25 per cento;*
- c) categoria OS 30: 25 per cento.”*

Come riportato nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte generale (documento codice PGD0121-ADM-PG0589001-XX-CM-G-D00006), capitolo 3 pag. 10, nel presente appalto ricorrono le condizioni descritte all'art. 18 sopra citato.

Per quanto sopra esposto ai fini della partecipazione alla presente gara è necessario essere in possesso della qualifica nella categoria OG11 come indicato nel disciplinare di gara, e non è quindi possibile partecipare in RTI con imprese in possesso delle singole categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 come indicato nel quesito.

Per quanto occorrer possa, si rinvia alla tabella 3 – Lavori del paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara per l'individuazione delle categorie SOA subappaltabili e delle relative percentuali e ai paragrafi 11.1 e 12.3 per la disciplina della partecipazione in raggruppamento temporaneo.

QUESITO N. 10

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si richiede la condivisione del file relativo al modello federato “PGD0121-ADM-PG0589001-ZZ-M3-K-DN0001”, indicato nell'elenco elaborati ma non incluso nel materiale scaricato.

2) In riferimento al punto 21.1 del Disciplinare “Schede dei servizi relativi al criterio A”, viene indicato di utilizzare l'Allegato All.VIII come scheda servizio. Si chiede cortesemente:

- Un chiarimento in merito alla discrepanza tra quanto indicato nel Disciplinare e all'interno dell'allegato XVIII: si specifica infatti che le schede devono essere compilate in carattere Arial 12 punti, mentre l'allegato stesso è impostato con Arial 10 punti. Considerata la necessità di rispettare il limite di 2 pagine A4 per ciascun servizio, risulta complesso includere tutte le informazioni richieste utilizzando il carattere Arial 12.

- Se è possibile eliminare la parte iniziale dell'allegato XVIII che contiene le istruzioni per la compilazione, al fine di ottimizzare lo spazio disponibile;

- Se, analogamente a quanto previsto per l'Allegato XIX, *"l'impostazione grafica è a totale piacimento del concorrente purché vengano rispettati i parametri di editing prescritti nell'invito"*, oppure se è obbligatorio utilizzare il format fornito senza apportare modifiche.

RISPOSTA

- 1) Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far riferimento esclusivamente alla documentazione messa a disposizione in fase di gara e non saranno pertanto resi disponibili ulteriori documenti, soprattutto se in formato diverso.
- 2) I modelli forniti sono *fac-simili* indicativi. La redazione degli A4, sia per il Criterio A afferente alla professionalità del concorrente che per i Criteri B e D afferenti alla Relazione tecnico-metodologica, dunque, può seguire, a discrezione del concorrente, *layout* e format personalizzati che rispettino comunque le prescrizioni del disciplinare e i relativi contenuti minimi richiesti negli allegati *fac-simile* e nel Disciplinare, ivi inclusa la dichiarazione dell'Allegato VIII, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., *"che tutte le informazioni sono desumibili da certificati di regolare esecuzione per lavori pubblici o contratti di appalto con fatture quietanzate per lavori privati"* per quanto attinente ai servizi analoghi.

QUESITO N. 11

In relazione al criterio A dell'offerta tecnica, si chiede conferma che alle due schede relative ai due servizi richiesti si possa allegare un numero massimo di 5 elaborati in formato A0. Si chiede conferma, quindi, che i 5 elaborati in A0 si intendono complessivi e non riferiti a ciascuna scheda-lavoro.

RISPOSTA

Gli elaborati A0 di accompagnamento ai servizi analoghi sono da intendersi un massimo di cinque A0 per ogni singola scheda di servizio analogo.

QUESITO N. 12

A pag. 23 del disciplinare è indicato "Per le figure del geologo, archeologo, restauratore e tecnico competente in acustica non è richiesta una specifica capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai successivi par. §11.2 e par. §12.2, ma solo i requisiti indicati nella precedente tabella 4" si chiede se tale prescrizione può essere estesa al professionista con qualifica di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

RISPOSTA

La prescrizione non può essere estesa al professionista con qualifica di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

QUESITO N. 13

Si chiede nel dettaglio l'attività richiesta alla figura dell'archeologo e la relativa parcella, essendo già stati effettuati la relazione di archeologia preventiva e gli scavi delle indagini di archeologia preventiva.

RISPOSTA

La figura dell'archeologo è stata inserita nella struttura minima operativa di cui alla tabella 4 del par. 10.2 del Disciplinare di gara in quanto il parere della Soprintendenza - emesso nell'ambito della conferenza dei servizi - prevede che ogni attività di scavo e movimentazione terra, comprese quindi le attività di conoscenza già previste nel progetto a base di gara ovvero l'attività di ampliamento della conoscenza di cui al sub criterio B.4, sia eseguita con il controllo in cantiere di personale archeologico specializzato in possesso dei requisiti indicati nella tabella sopracitata.

Trattandosi di sola attività di controllo *in situ* durante le attività di ampliamento della conoscenza, il compenso è stato considerato ricompreso nelle prestazioni professionali di cui alla categoria E.22.

QUESITO N. 14

Si richiede un chiarimento in merito all'attribuzione del punteggio (pari a 2 punti) previsto dal Criterio D.1 "Competenza tecnica dei progettisti".

In particolare, si desidera sapere se, ai fini del riconoscimento del punteggio per il professionista indicato quale responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi della struttura operativa minima (par. 10.2) in fase di progettazione, è consentito presentare un Esperto in Criteri Ambientali Minimi certificato.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede inoltre conferma che, per l'ottenimento dei 2 punti, sia possibile presentare un professionista Esperto CAM certificato dall'Organismo di Certificazione delle Competenze e dei Servizi CEPAS, accreditato da ACCREDIA.

RISPOSTA

Seppure la qualifica professionale di Esperto CAM sia rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, essa non è conforme a quanto richiesto dal CAM 2.7.1, poiché la figura di Esperto CAM non è abilitata al rilascio di una certificazione di un protocollo di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (*rating systems*) esistente a livello nazionale o internazionale di cui al par. 1.3.4. dell'Allegato al D.M. 23/06/2022 (CAM Edilizia) come meglio specificato nella Tabella 16 del Disciplinare di gara, e pertanto non soddisfa quanto richiesto al sub-criterio D.1.

QUESITO N. 15

In merito al criterio C (BIM) bisognerà predisporre un'offerta per la gestione informativa unica per le tre fasi (Progettazione, Coordinamento Sicurezza – CSP e As Built) o si dovrà

rispondere ai tre Capitolati informativi forniti con tre offerte per la gestione informativa differenti?

RISPOSTA

Dovrà essere predisposta una offerta di gestione informativa unica per entrambe le fasi di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (fase A) e *as built* (fase B).

All'interno dei paragrafi del *template* il concorrente, per maggiore chiarezza e ove necessario, distinguerà le informazioni richieste dallo specifico paragrafo per singola fase, senza modificarne l'aspetto grafico e senza superare il limite imposto nel Disciplinare di gara.

QUESITO N. 16

Si chiede se, in caso di aggiudicazione, saranno forniti i modelli BIM in formato nativo (.rvt).

RISPOSTA

Si conferma che, esclusivamente all'aggiudicatario, saranno forniti i modelli BIM in formato nativo, predisposti nell'ambito del PFTE posto a base di gara. Tale consegna non esime l'aggiudicatario dal produrre modelli digitali conformi alle linee guida dell'Agenzia del Demanio vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione, in considerazione di quanto già previsto nei documenti di gara.

QUESITO N. 17

Si chiede quanto di seguito:

- 1. L'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere presentato anche dal progettista indicato?*
- 2. Gli elaborati da inserire nella busta tecnica e il computo metrico, elenco prezzi e/o nuovi prezzi devono essere firmati anche dai progettisti indicati?*

RISPOSTA

I professionisti indicati per la progettazione come previsto al par. 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara se non raggruppati al concorrente in RTP non sono tenuti, in fase di partecipazione alla gara, a presentare l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile né a firmare elaborati da inserire nella busta tecnica e il computo metrico, elenco prezzi e/o nuovi prezzi.

QUESITO N. 18

In riferimento al gruppo di lavoro progettisti indicati si chiede:

1) se la figura dell'agronomo può essere ricoperta da architetto sez. A iscritto da più di 10 anni senza specializzazione paesaggistica - in caso negativo se possa essere subappaltato;

2) se la figura del restauratore si può subappaltare.

RISPOSTA

Si rappresenta che un soggetto in possesso di laurea in Architettura vecchio ordinamento, iscritto all'Ordine degli Architetti sezione A potrà ricoprire il ruolo di “*Professionista Tecnico Agronomo/Forestale o Architetto paesaggista*” purché in possesso anche di una specializzazione in architettura del paesaggio o equivalente.

Si risponde negativamente alla richiesta di subappalto delle figure professionali di “*architetto paesaggista/agronomo forestale*” e “*restauratore*”. Al par. 10.2 del Disciplinare di gara si precisa che le forme con le quali i professionisti della struttura operativa minima – tra cui rientrano le sopracitate - possono partecipare sono esclusivamente le seguenti: componenti di un eventuale RT; associati di un'associazione temporanea di professionisti; soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/dipendente/ i consulenti su base annua, iscritti all'albo professionale e muniti di partita IVA, che hanno fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA (cfr. Pag. 22 e ss. del Disciplinare di gara).

QUESITO N. 19

Si chiede di confermare che quanto previsto dal sub criterio D.1 in merito al punteggio premiale di 1 punto (fino ad un massimo di 2) per ciascun professionista certificato della struttura operativa minima di cui al par. 10.2, in aggiunta al professionista indicato quale responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, sia un refuso. Si ritiene infatti che tali figure premiali possano essere integrate nel gruppo di lavoro, oltre quello minimo, al fine di garantire alla stazione appaltante che gli altri ruoli del gruppo minimo siano assolti da figure professionali di maggiore esperienza e che tipicamente ricoprono tali ruoli pur non essendo certificati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

RISPOSTA

Si conferma la prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara, sub-criterio D.1 ovvero l'assegnazione del punteggio premiale di 1 punto (fino ad un massimo di 2) per ciascun ulteriore componente della struttura operativa minima di cui al par. 10.2 certificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024, basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, in aggiunta al professionista indicato quale responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

QUESITO N. 20

In riferimento alla categoria E.17, si chiede conferma che è possibile coprire il requisito con un servizio svolto senza l'applicazione della metodologia BIM, intendendosi tale richiesta metodologica coperta dagli altri servizi svolti (E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04).

RISPOSTA

In merito al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 12.2 del Disciplinare di gara, si conferma che tutti i servizi di ingegneria e architettura presentati a comprova dovranno essere stati eseguiti con applicazione della metodologia BIM come riportato nel citato Disciplinare.

QUESITO N. 21

Abbiamo esaminato la documentazione di gara relativa al criterio D4, che richiede l'incremento del livello di BACS dell'edificio dall'attuale livello B al livello A. Tuttavia, dall'analisi della documentazione e dei computi, risulta che l'attuale livello di BACS non corrisponde al livello B. Pertanto, desideriamo chiarire se le migliorie proposte devono mirare a raggiungere il livello B e poi il livello A, oppure se il requisito iniziale del livello B è già considerato soddisfatto.

RISPOSTA

In risposta al quesito, si precisa che il livello B è già considerato soddisfatto e pertanto le proposte migliorative dovranno mirare a raggiungere il livello A.

QUESITO N. 22

Considerando che a pagina 48 del Disciplinare di Gara e precisamente al paragrafo 22. OFFERTA ECONOMICA è prevista la presentazione del "Computo metrico estimativo, elenco prezzi e/o nuovi prezzi", mentre a pag. 49 e precisamente al punto 4 si richiede il "Computo Metrico estimativo, elenco prezzi e/o nuovi prezzi, delle proposte migliorative indicate dall'operatore economico nell'offerta tecnica", si chiede di chiarire se il Computo Metrico Estimativo da presentare a corredo dell'Offerta Economica debba essere relativo ai soli prezzi e/o nuovi prezzi, delle proposte migliorative indicate dall'operatore economico nell'offerta tecnica, oppure bisogna produrre e presentare un Computo Metrico estimativo completo dell'intero appalto (comprensivo delle migliorie).

In entrambi i casi si richiede la pubblicazione dei file editabili del computo metrico posto a base di gara (che risulta essere non modificabile), in modo da non incorrere in errori per la redazione del proprio "Computo metrico estimativo, elenco prezzi e/o nuovi prezzi" da presentare e caricare in piattaforma.

RISPOSTA

Il CME, l'elenco prezzi e/o nuovi prezzi da inserire nella busta C si riferiscono esclusivamente alle migliorie proposte, come previsto da par. 22 punto 4 (pag. 49) del Disciplinare di gara, quantificati nella loro reale entità. Nel caso in cui la miglioria proposta vada a sostituire una

lavorazione di progetto già presente, la lavorazione di progetto dovrà essere indicata in sottrazione nel CME delle migliori.

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far riferimento esclusivamente alla documentazione messa a disposizione in fase di gara e non saranno pertanto resi disponibili ulteriori documenti soprattutto se in formato diverso.

QUESITO N. 23

Il modello domanda di partecipazione deve essere compilato e presentato anche dai progettisti indicati?

RISPOSTA

I professionisti indicati per la progettazione come previsto al par. 7.1 let. B) del Disciplinare di gara, se non raggruppati al concorrente in RTP, sono tenuti, in fase di partecipazione alla gara, a presentare i documenti espressamente indicati al par. 20.3 del Disciplinare di gara "Documentazione del Progettista indicato" (cfr. Pag. 43). I medesimi, se non raggruppati in RTP, non sono tenuti a presentare la Domanda di partecipazione.

QUESITO N. 24

Si chiede conferma che il "Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica Meccanica, idraulica e scarichi" ed il "Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica Elettrica e impianti speciali" di cui alla Tabella 4 del disciplinare possano essere un professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Industriale dell'Albo relativo.

RISPOSTA

Si risponde negativamente, in quanto è richiesto espressamente che i due professionisti in argomento siano iscritti nella sezione A - Settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.

QUESITO N. 25

Si chiede di confermare se le proposte migliorative da computare nel computo metrico estimativo, da allegare all'offerta economica Criterio F, si riferiscano esclusivamente ai sub criteri B.4, B.5 e B.6 descritti nella Tabella 12 a pagina 50 del Disciplinare di gara, identificati come "migliorie tecniche e prestazionali".

RISPOSTA

Il CME, l'elenco prezzi e/o nuovi prezzi da inserire nella busta C si riferiscono esclusivamente alle migliori proposte, come da par. 22 punto 4 del Disciplinare di gara. Gli elaborati riguarderanno, non solo le migliori “tecniche e prestazionali” di cui ai punti B.4, B.5 e B.6, ma anche il punto B.3 “*Gestione della comunicazione esterna*” che prevede la predisposizione ed attuazione, a cura e spese dell'appaltatore, di un piano di comunicazione come meglio esplicitato al suddetto sub-criterio.

QUESITO N. 26

Si chiede di confermare se per l'assegnazione del punteggio premiante relativo al sub criterio D.1, i professionisti richiesti possano possedere la qualifica di figura professionale EGE-Settore: civile certificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

RISPOSTA

Seppure la qualifica professionale di EGE-Settore civile sia rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, essa non è conforme a quanto richiesto dal CAM 2.7.1, poiché la figura di EGE non è abilitata al rilascio di una certificazione di un protocollo di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistente a livello nazionale o internazionale di cui al par. 1.3.4. dell'Allegato al D.M. 23/06/2022 (CAM Edilizia) come meglio specificato nella Tabella 16 del Disciplinare di gara, e pertanto non soddisfa quanto richiesto al sub-criterio D.1.

II RUP

Ing. Paolo Degl'Innocenti